

APPENDICE QUARTA.

MASSIME NOBILIARI DELIBERATE
DALLA CONSULTA ARALDICA¹.

SOPRINTENDENTI E DIRETTORI DEGLI ARCHIVI DI STATO. — Si debbono considerare come membri di diritto delle Commissioni Araldiche del luogo di loro residenza i Soprintendenti e Direttori degli Archivi di Stato finchè durano in tali cariche. (4 giugno 1924).

CONTE PALATINO. — L'iscrizione nell'Elenco Ufficiale verrà mantenuta con la dicitura di Conte Palatino, ma è ammesso, per gli insigniti di tale titolo, l'uso promiscuo delle due intitolazioni di Conte Palatino o di Conte. (12 dicembre 1924).

PATRIZIATI CON TRASMISSIBILITÀ MASCHILE. — Alle femmine di famiglie insignite di Patriziati con trasmissibilità mascolina deve attribuirsi il titolo di « *Dei Patrizi* ». (20 marzo 1925).

GRANDATO DI SPAGNA. — Il Grandato di Spagna viene cancellato a tutte le famiglie, poichè nessuna — comprese quelle iscritte al Libro d'Oro della Nobiltà Italiana — ne ha il possesso effettivo. Può di esso farsi speciale annotazione al Libro d'Oro come ricordo storico. (26 marzo 1926).

TRATTAMENTO DI ECCELLENZA. — Il trattamento di Eccellenza non compete ai Principi e Duchi Romani, ma solo a coloro per i quali è disposto dal Regio Decreto sulle Precedenze 19 aprile 1868, n. 4349, art. 6.

¹ Per scrupolo di completezza crediamo opportuno aggiungere alle « MASSIME » già pubblicate alle pagg. 55-63 e 83-86 di questo CODICE le seguenti, ulteriormente deliberate dalla Regia Consulta Araldica e inserite nel « Bollettino della R. Consulta », vol. VIII, n. 39, pagg. 67-68, pure osservando che alcune di esse sono state modificate da successive disposizioni contenute nei R.R. Decreti riportati nelle precedenti Appendici.